

SRF03 - fondi mutualità reddito

Codice intervento (SM)	SRF03
Nome intervento	fondi mutualità reddito
Tipo di intervento	RISK(76) - Strumenti di gestione del rischio
Indicatore comune di output	O.9. Numero di unità coperte da strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati
Contributo al requisito della separazione dei fondi per	Ricambio generazionale: No Ambiente: No Sistema di riduzioni ES: LEADER: No

1 Ambito di applicazione territoriale e, se pertinente, dimensione regionale

Ambito di applicazione territoriale: **Nazionale**

Codice	Descrizione
IT	Italia

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale

L'intervento è programmato e attuato a livello nazionale e non sono previste declinazioni regionali o specificità a carattere territoriale.

2 Obiettivi specifici correlati, obiettivo trasversale e obiettivi settoriali pertinenti

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto

SO1 Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione per migliorare la sicurezza alimentare e la diversità agricola nel lungo termine e provvedere alla sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione

3 Esigenza o esigenze affrontate mediante l'intervento

Codice	Descrizione	Definizione delle priorità a livello del piano strategico della PAC	Affrontata nel CSP
E1.10	Promuovere l'attivazione e l'accesso a strumenti per la gestione del rischio e i rischi di mercato	Qualificante	Si

4 Indicatore o indicatori di risultato

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto

R.5 Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati

5 Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento

Descrivere gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento compresi i destinatari specifici, i principi di selezione, i collegamenti con la normativa pertinente, la complementarità con altri interventi/serie di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti.

Considerata l'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2014-2022, si ritiene fondamentale confermare gli strumenti di cui agli interventi SRF02 e SRF03.
Il sostegno nell'ambito del presente intervento è concesso per promuovere strumenti di gestione del rischio innovativi quali gli IST (Income Stabilization Tool) o strumento di stabilizzazione del reddito, basato sulla

mutualità tra agricoltori, che mira a contrastare gli effetti negativi comuni alla volatilità dei prezzi e dei mercati oltre che all'instabilità dei redditi in agricoltura.

L'intervento mira a favorire un approccio integrato alla gestione del rischio ampliando, attraverso il sostegno ai fondi IST, sia generali sia destinati a settori specifici, il ventaglio di strumenti a disposizione delle imprese agricole per contrastare gli effetti negativi connessi alla volatilità dei prezzi e dei mercati e la conseguente instabilità dei redditi aziendali.

Gli Strumenti di stabilizzazione del reddito possono operare in modo complementare a tutti gli strumenti di gestione del rischio di cui agli interventi SRF01, SRF02, SRF03 e SRF04.

In relazione agli altri interventi, diversi sono sia l'oggetto che il tipo di strumento, in quanto lo strumento di stabilizzazione del reddito, proteggendo il reddito dell'impresa, offre una copertura inclusiva e più ampia di quella che potrebbe fornire la polizza assicurativa o il Fondo di mutualizzazione danni (compreso il Fondo Agricat).

L'intervento mira, infine, a incrementare il numero di imprese agricole aderenti a programmi di gestione del rischio e a favorire il riequilibrio territoriale e settoriale del sostegno pubblico, mediante la possibilità per le imprese di utilizzare lo/gli strumento/i più adatto/i alle specifiche esigenze aziendali, territoriali, settoriali.

Il sostegno di cui all'articolo 76 par.3 lettera b), è concesso solo per i fondi per la stabilizzazione del reddito che coprano un calo di reddito superiore al 20% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annuale di reddito dell'agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare con soddisfacente approssimazione la perdita effettiva di un singolo agricoltore in un determinato anno.

I fondi IST possono essere istituiti e gestiti da associazioni di agricoltori che rispettino le condizioni di cui alla legislazione Nazionale e Unionale, previo riconoscimento da parte dell'Autorità competente (Mipaaf).

Definire i beneficiari ammissibili e gli specifici criteri di ammissibilità, se pertinenti per il beneficiario e la zona

I beneficiari del sostegno sono i fondi IST istituiti da un Soggetto Gestore.

Criteri di ammissibilità

C.01 - I fondi IST devono essere riconosciuti dall'Autorità competente, conformemente alla normativa nazionale. A tal fine devono rispettare almeno i seguenti requisiti:

a. I soggetti che intendono istituire e gestire fondi di mutualizzazione devono adottare uno statuto, un regolamento che ne disciplini l'attività e una modellistica con gli aderenti (domanda di adesione al fondo e alla copertura mutualistica), in conformità alle disposizioni della normativa nazionale. I soggetti già costituiti per altre finalità devono adeguare il proprio statuto alle medesime disposizioni prima della richiesta di accreditamento ai sensi della normativa nazionale.

b. I fondi devono avere una durata minima di cinque anni.

c. I fondi devono prevedere sanzioni in caso di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi contrattuali da parte degli agricoltori aderenti.

d. La contabilità ed il patrimonio del fondo di mutualizzazione, per gli scopi della sottomisura, devono essere tenuti separati da ogni altra eventuale attività del soggetto gestore del fondo. Tale soggetto è tenuto, ogni anno, a pubblicare un rendiconto di tutti i movimenti finanziari e ad adottare una politica trasparente dei flussi finanziari in entrata ed uscita dal fondo.

C.02 - Gli aderenti al fondo IST destinatari delle compensazioni finanziarie, devono:

1. essere imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese o nell'anagrafe delle imprese agricole istituita dalla Provincia autonoma di Bolzano;

2. qualificarsi come agricoltori in attività ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 par. 5 del Reg. 2021/2115;

3. essere titolari del "Fascicolo Aziendale" nel quale devono essere dettagliati il piano di coltivazione/le superfici e/o la composizione zootecnica/gli animali utilizzati per ottenere il prodotto oggetto di copertura del fondo.

4. essere soggetti all'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

C.03 - Le produzioni vegetali e gli allevamenti zootecnici assoggettabili alla copertura mutualistica IST e, nel caso dei fondi IST settoriali, i settori per i quali è ammissibile il sostegno per lo strumento di stabilizzazione del reddito, sono indicati nel Piano annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

C.04 - Conformemente all'art. 76 del Regolamento (UE) 2021/2115, i fondi IST coprono esclusivamente i cali di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo dell'agricoltore nei tre anni precedenti, o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Nel caso di agricoltori insediati da meno di tre anni, il reddito medio annuo è determinato sulla base del reddito di almeno un anno.

Il reddito medio annuo è dichiarato dall'imprenditore agricolo ed è verificato:

a. tramite l'utilizzo di "Standard Income" (SI), determinati secondo la metodologia di cui alla sezione 9 e approvati annualmente dal Ministero

b. sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del reddito ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il reddito più alto e quello con il reddito più basso, in caso di valori superiori allo SI.

Definire il tipo di sostegno (non SIGC) o impegno (SIGC) ammissibile e altri obblighi

Sono ammissibili al sostegno:

a. le spese amministrative di costituzione del fondo IST, ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente;

b. gli importi versati dal fondo IST a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti;

c. gli interessi sui mutui commerciali contratti dal fondo IST ai fini del pagamento delle compensazioni finanziarie agli agricoltori aderenti in caso di crisi;

d. le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo;

e. il capitale iniziale del fondo IST.

Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo per la stabilizzazione del reddito compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell'anno oggetto di copertura.

Il sostegno relativo agli importi versati dal fondo IST a titolo di compensazioni finanziarie agli agricoltori tiene conto dell'eventuale sostegno già fornito per le integrazioni dei pagamenti annuali al fondo e per il capitale iniziale del fondo stesso.

I contributi finanziari relativi alle integrazioni dei pagamenti annuali al fondo (70% del costo complessivo della copertura mutualistica) sono riconosciuti previa verifica dell'avvenuto pagamento della quota privata a carico dell'agricoltore, pari al 30% del costo complessivo della copertura mutualistica.

Altri obblighi

Il reddito medio annuo costituisce il valore massimo proteggibile ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno.

6 Individuazione degli elementi di base pertinenti

(BCAA pertinenti, criteri di gestione obbligatori (CGO) e altri requisiti obbligatori sanciti dal diritto nazionale e dell'Unione), se applicabili, descrizione degli obblighi pertinenti specifici ai sensi dei CGO, e una spiegazione del modo in cui l'impegno va oltre i requisiti obbligatori (di cui all'articolo 28, paragrafo 5, all'articolo 70, paragrafo 3 e all'articolo 72, paragrafo 5).

N.P.

7 Forma e percentuale del sostegno /importi/metodi di calcolo

Forma di sostegno

Sovvenzione

Strumento finanziario

Tipo di pagamenti

rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario

costi unitari

somme forfettarie

finanziamento a tasso fisso

Base per l'istituzione

Articolo 83 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. c) (politiche di coesione)

Gamma del sostegno a livello di beneficiario

Il tasso di sostegno è fissato al 70% della spesa ammessa. Se necessario, tale percentuale può essere adattata in modo uniforme per tutti i beneficiari, al fine di allinearsi alle risorse finanziarie a disposizione.

Spiegazione supplementare

Per le spese amministrative di costituzione, relativamente ai costi diversi da quelli del personale viene riconosciuto un finanziamento a tasso fisso pari al 40% dei costi diretti ammissibili per il personale, in applicazione dell'articolo 83 comma 1 lett. d) e comma 2 lett. c) (politiche di coesione)

8 Informazioni concernenti la valutazione degli aiuti di Stato

L'intervento esula dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE ed è soggetto alla valutazione degli aiuti di Stato:

Sì No Misto

Illustrazione delle attività di sostegno che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Le spese amministrative di costituzione sostenute dal Soggetto Gestore dei Fondi di mutualizzazione esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE

Tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione:

Notifica Regolamento generale di esenzione per categoria Regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo Importo minimo

9 Domande/informazioni aggiuntive specifiche per il tipo di intervento

Compensazione delle perdite. Qual è la compensazione che fa scattare la soglia?

Sono ammissibili al sostegno esclusivamente i fondi IST che coprono una perdita di reddito superiore al 20% del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato.

Il reddito è calcolato su base unitaria. Per i fondi IST settoriali il reddito è riferito al settore di riferimento.

Quali sono il metodo di calcolo delle perdite e i fattori scatenanti per la compensazione?

Per “reddito” si intende la somma degli introiti che l’agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, inclusi gli altri ricavi connessi alla/e produzione/i coperta/e dall’IST e detratti i costi degli input variabili. Sono escluse dal calcolo del reddito per l’IST le altre fonti di reddito indirettamente collegate all’attività agricola.

In futuro, potranno essere utilizzati indici per calcolare la perdita annuale di reddito dell’agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato dovrà consentire di determinare con soddisfacente approssimazione la perdita effettiva di un singolo agricoltore in un determinato anno.

Le modalità di calcolo del reddito rilevante ai fini IST sono determinate nel Piano annuale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Affinché gli agricoltori aderenti possano presentare richiesta di risarcimento al Fondo IST di appartenenza è necessario che sia preventivamente riscontrata l’intervenuta variazione delle condizioni di mercato (c.d. “trigger event”) sulla base delle statistiche pubbliche disponibili o di studi o analisi specifiche condotte anche in ambito locale. A tal fine, nel Piano annuale sono definite le modalità per la rilevazione del “trigger event”.

La perdita di reddito è calcolata moltiplicando la differenza tra il reddito su base unitaria dell’anno oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo, ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato, per le quantità vendute nell’anno.

I fattori scatenanti l’indennizzo, oltre al verificarsi del “trigger event” e al superamento della soglia minima di danno, sono rinvenibili nelle clausole contrattuali (franchigie, massimali, entrata in copertura, ecc...) delle coperture mutualistiche previste dai Fondi IST.

Metodologia di calcolo dello Standard Income

Il reddito Standard è il risultato della differenza tra il ricavo ed il costo di produzione della coltura/allevamento, come di seguito riportato.

La metodologia per il calcolo dei costi prevede i seguenti elementi di riferimento sui quali è incardinato il sistema di raccolta dati:

1. Individuazione delle tipologie aziendali (o cluster), ossia aziende simili per caratteristiche tecniche, organizzative, di collocazione orografica, dimensionali e destinazione della materia prima, che sono quelle più rappresentative del prodotto/coltura oggetto di indagine.
2. Realizzazione iniziale e aggiornamento periodico di una minuziosa analisi contabile sul campo, presso un campione di aziende selezionate dai cluster definiti nel punto 1), tramite un campionamento ragionato, per la rilevazione dei dati tecnico-economici (compilazione della scheda tecnica). Il campione, di tipo non casuale, viene selezionato con un piano di campionamento all’interno di ciascuna tipologia aziendale tenendo conto delle varie caratteristiche che definiscono il gruppo.
3. Raccolta dei dati e calcolo di:

a. Costo medio di produzione per prodotto e cluster;

o Input produttivi : Sementi e piantine, Prodotti per l’alimentazione degli animali, Prodotti per la difesa, Fertilizzanti, Servizi agricoli (lavoro conto terzi), Prodotti energetici a consumo e acqua, Medicinali e spese veterinarie (farmaci, visite veterinarie, fecondazioni, vaccinazioni), Spese varie per mantenimento stalla (disinfettanti, detersivi, insetticidi), Smaltimento carcasse, Spandimento liquami, Assicurazioni sulle colture/animali;

o Contoterzismo passivo (ossia l’uso di servizi conto terzi).

L’unità statistica di rilevazione è l’azienda agricola. A causa dell’ampia numerosità e variabilità di tipologie di aziende agricole presenti sul territorio italiano, un campione statisticamente significativo dovrebbe essere costituito da un elevato numero di aziende/impresе, con la conseguenza di costi finanziari, umani e di tempo estremamente onerosi per la realizzazione di indagini di questo tipo.

Per ovviare a tale criticità, si procede ad individuare dei cluster di aziende simili, ciascuno dei quali rappresentativi di specifiche tipologie aziendali (secondo caratteristiche quali: l’areale di produzione per alcune caratteristiche, la specializzazione, la dimensione fisica ed economica, le tecniche produttive,

ecc.). I cluster sono individuati per singolo prodotto, attraverso un primo passaggio di tipo desk e una successiva validazione field.

Ai responsabili dell'azienda agricola tramite un questionario vengono poste domande su:

1. Anagrafica aziendale, forma di conduzione, localizzazione, la Superficie Agricola Utilizzata e la ripartizione colturale, distinguendo tra superficie in proprietà e superficie in affitto;
2. Resa e prezzo della coltura oggetto di analisi e di eventuali sottoprodotti ad essa collegati dell'azienda, utili per il calcolo di un valore medio della produzione;
3. Quantità e prezzi degli Input produttivi e del contoterzismo passivo, precedentemente descritti, utili per il calcolo dei costi variabili;
4. Altre informazioni utili.

L'elaborazione dei dati è realizzata a livello di singolo cluster, ottenendo così il *costo medio di produzione per tipologia aziendale*.

La fase di elaborazione dei dati comprende azioni finalizzate alla verifica di errori nella raccolta dei dati, tra i quali si citano:

- errori dovuti a mancate o parziali risposte (ad esempio la mancata risposta relativa ad una operazione colturale fondamentale per una coltura);
- errori di incoerenza tra le risposte a livello elementare (come, ad esempio, l'incoerenza tra SAU totale e SAU specifica della coltura di interesse nell'ambito di una stessa intervista);
- errori di misura, come ad esempio gli errori di unità di misura;
- presenza di dati anomali (individuazione degli outliers, ossia ad esempio aziende con caratteristiche significativamente diverse da quelle della maggior parte delle altre appartenenti allo stesso cluster).

Per la componente positiva del reddito (ricavo), in relazione a ciascun cluster per il quale è stato determinato, con la metodologia descritta, il livello di costo ai fini IST (componente negativa), si procede alla valutazione del ricavo utilizzando le rese medie delle aziende monitorate e la media triennale o quinquennale del prezzo rilevato da ISMEA per ciascuno dei prodotti ammessi allo strumento della stabilizzazione del reddito.

Dalla differenza tra ricavi e costi così ottenuti si determina il Reddito Standard suddiviso per cluster da applicare come elemento di controllo delle dichiarazioni del reddito medio storico degli agricoltori aderenti al Fondo IST.

Qual è il tipo di strumento per la gestione del rischio?

- Assicurazione
 Fondo di mutualizzazione
 Altro

Qual è la copertura delle perdite di produzione?

Qual è la copertura delle perdite di reddito?

non specifica per settore

specifica per settore

Quali sono le disposizioni per evitare una sovracompensazione di tale contributo?

Oltre quanto indicato alla sezione 3.6 del Piano, il sistema informatizzato specifico per le misure di gestione del rischio, denominato "Sistema di Gestione del Rischio" (SGR), integrato nella piattaforma SIAN, garantisce che non si verifichi alcuna forma di sovracompensazione per effetto di un possibile cumulo degli interventi a norma dell'articolo 76 del Reg. 2115/2021 con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati. A tal fine il sistema, basato sull'interscambio dati continuativo tra tutti gli attori coinvolti nell'implementazione degli interventi, prevede anche l'acquisizione delle perizie di danno secondo schemi standard informatizzati previsti dal Piano annuale.

Il sistema è integrato con la banca dati sui rischi in agricoltura istituita ai sensi del D.M. 18 luglio 2003 (Mipaaf) e si avvale dei servizi resi disponibili dall'anagrafe delle aziende agricole (DPR n.503/99). Il

sistema gestisce la posizione della singola impresa (univocamente identificata), associando alla stessa un Piano di gestione individuale del rischio, che gestisce l'intera potenzialità di copertura del rischio dell'agricoltore, univocamente collegato all'azienda e ai suoi elementi strutturali (dati anagrafici, superfici, capi, valori storici individuali, ecc.).

Il piano è poi collegato allo strumento o agli strumenti di gestione del rischio scelti dall'impresa (polizza assicurativa, adesione al fondo di mutualizzazione, adesione all'IST). Sulla base di tali elementi, è possibile controllare l'assenza di sovrapposizioni o sovracompensazioni nell'ambito di ciascuna posizione individuale. Sempre a livello individuale, sarà possibile valutare eventuali sovracompensazioni derivanti dall'adesione allo strumento assicurativo (o ad un fondo di mutualizzazione) e contemporaneamente beneficiare delle compensazioni dell'IST (es. gli indennizzi per i danni ad una coltura sono registrati a sistema e saranno considerati nel calcolo del reddito annuale rilevante ai fini dell'intervento compensativo dell'IST). A livello complessivo, un sistema così configurato consentirà una piena tracciabilità degli interventi, consentendo di evitare doppi finanziamenti a favore della singola impresa.

I meccanismi per evitare sovracompensazione descritti per l'intervento SRF01 coincidono in caso di azione congiunta tra fondi di mutualizzazione danni/Fondo Agricat e strumento di stabilizzazione del reddito, ove diverso è il tipo di copertura ammissibile ad agevolazione, ma identico il tipo di strumento in termini di struttura e impianto attuativo.

10 Rispetto delle norme OMC

Amber Box

Spiegazione indicante se, ed eventualmente in che modo, l'intervento rispetta le pertinenti disposizioni di cui all'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (Green Box)

Essendo prevista una soglia di danno inferiore al 30% (soglia 20%), l'intervento non rispetta l'allegato 2 dell'accordo dell'OMC sull'agricoltura (Green Box).

11 Tassi di partecipazione applicabili all'intervento

Regione	Articolo	Aliquota da applicare	Tasso minimo	Tasso massimo
IT - Italia	91(2)(a) - Regioni meno sviluppate	50,50%	20,00%	85,00%
IT - Italia	91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060	42,50%	20,00%	60,00%
IT - Italia	91(2)(d) - Altre regioni	40,70%	20,00%	43,00%

12 Importi unitari previsti – Definizione

Importo unitario previsto	Tipo di sostegno	Tasso o tassi di partecipazione	Tipo dell'importo unitario previsto	Regione o regioni	Indicatore o indicatori di risultato	L'importo unitario si basa su spese riportate?
SRF03-PLUA.00 - fondi mutualità reddito	Sovvenzione	91(2)(a)-IT-50,50% 91(2)(c)-IT-42,50% 91(2)(d)-IT-40,70%	Media		R.5	No

Spiegazione e giustificazione relative al valore dell'importo unitario

SRF03-PLUA.00 - fondi mutualità reddito

I costi di adesione alla copertura mutualistica variano in funzione della tipologia di fondo di appartenenza, dei rischi coperti, della vulnerabilità delle produzioni coperte e del livello di esposizione al rischio delle aziende agricole aderenti, pertanto, non è possibile adottare l'importo unitario uniforme. Il pagamento medio è stimato sulla base degli importi annuali programmati per l'intervento e del numero medio di aziende beneficiarie del sostegno sulle integrazioni ai pagamenti annuali ai fondi IST della precedente programmazione e tiene conto della tendenza, registrata ormai da molti anni, di concentrazione delle aziende che vede diminuire il numero totale di agricoltori e aumentare la dimensione minima aziendale al fine di aumentarne la competitività. I primi pagamenti per ciascuna campagna avverranno dopo il 15 ottobre dell'anno di riferimento della medesima campagna e, quindi, nella tabella sono contabilizzati nell'anno finanziario successivo.

L'output non è cumulabile in quanto la maggior parte delle aziende aderiscono all'intervento ogni anno. Il valore massimo dello Unit Amount è calcolato stimando che in una qualsiasi annualità possano concentrarsi i pagamenti di aziende di grandi dimensioni, caratterizzate da un reddito rilevante. Con le risorse a disposizione, si stima comunque di poter finanziare fino alla campagna 2028. Nel 2029 si prevedono pagamenti relativi alle domande residuali delle campagne precedenti.

13 Importi unitari previsti - Tabella finanziaria con output

Importo unitario previsto	Esercizio finanziario	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale 2023-2029
SRF03-PLUA.00 - fondi mutualità reddito (Sovvenzione - Media)	Importo unitario previsto (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	4.242,06	4.407,03	4.407,03	4.206,71	4.006,39	3.605,75	
	Maximum planned average unit amount (where applicable) (EUR)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	14.200,00
TOTALE	O.9 (unità: Beneficiari)	0,00	1.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	500,00	14.200,00
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Spesa pubblica totale in EUR)	0,00	7.211.509,20	13.221.100,21	13.221.100,21	12.620.141,11	12.019.182,01	1.802.877,30	60.095.910,04
	Dotazione finanziaria indicativa annuale (Contributo dell'Unione in EUR)	0,00	3.230.775,20	5.923.087,86	5.923.087,86	5.653.856,60	5.384.625,33	807.693,80	26.923.126,65
	Di cui per lo strumento finanziario (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui per lo strumento finanziario (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui riporto (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui riporto (Contributo dell'Unione in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (applicabile all'articolo 95, paragrafo 1, ai sensi degli articoli 73 e 75) (Spesa pubblica totale in EUR)								
	Di cui necessario per raggiungere la dotazione finanziaria minima di cui all'allegato XII (Contributo dell'Unione in EUR)								